

REGOLAMENTO (CE) N. 3326/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽⁵⁾, prevede alcune modifiche per taluni formaggi di cui al codice NC 0406 a partire dal 1° gennaio 1995;

considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 prevede all'articolo 14 l'applicazione di un prelievo all'importazione sui prodotti da esso contemplati;

considerando che in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68, il regolamento

(CEE) n. 2915/79 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3423/93⁽⁷⁾, determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre modificare pertanto anche il regolamento (CEE) n. 2915/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2915/79, i gruppi dei prodotti 7 e 10 sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 8.